

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### L'ADDIZIONALE IRPEF NELLA FINANZIARIA 2005

Con circolare 18 marzo 2005 n.1/DPF, il Dipartimento delle politiche fiscali ha esaminato la portata applicativa delle innovazioni recate dalla Finanziaria 2005 alla disciplina dell'addizionale locale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge n. 311/2004, all'art.1, comma 51 (cfr. ns. Lettera di dicembre 2004), dispone che *“per gli anni 2005, 2006 e 2007, è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (...) ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.3 della legge 27 dicembre 2002 n.289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.”*

Nella citata circolare è affrontata la facoltà di deliberare la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale in deroga alla sospensione degli effetti degli aumenti stabilita dall'art.3, primo comma, della Finanziaria 2003, norma che aveva, appunto, disposto la sospensione degli aumenti deliberati

*“successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002.”* Da una lettura coordinata delle norme recate dalle due leggi finanziarie citate, per il Dipartimento delle politiche fiscali emergerebbe quanto segue:

1) la possibilità di aumentare l’aliquota dell’addizionale, entro la misura dello 0,1 per cento nel triennio 2005-2007, è accordata ai soli enti che alla data del 1° gennaio 2005 non hanno deliberato la variazione di detta aliquota, ossia non hanno mai applicato l’addizionale. Il legislatore ha, infatti, voluto accordare una limitata possibilità (in deroga al blocco di cui sopra) di attivare l’addizionale ai soli enti che non si sono ancora avvalsi di tale facoltà;

2) “è da escludere che possano avvalersi del parziale sblocco della sospensione degli effetti degli aumenti dell’addizionale gli enti che hanno già deliberato, in quanto ciò che rileva è l’aver effettuato tale opzione con una deliberazione vigente alla suddetta data”;

3) sono parimenti da “escludere dall’esercizio della facoltà concessa dalla norma anche quei comuni che abbiano deliberato per la prima volta dopo la data del 29 settembre 2002, poiché, anche se le relative deliberazioni non producono effetti, in quanto sospese, detti enti si sono in concreto avvalsi della facoltà di aumentare l’addizionale in questione” – interpretazione, questa, particolarmente rigida, posto che gli effetti di tali deliberazioni non hanno potuto mai mostrarsi, e che, quindi, i medesimi Comuni si trovano in una situazione del tutto analoga a quella degli enti di cui al precedente n.1).

E’ stato infine precisato come il blocco dell’efficacia degli aumenti deliberati prima del 29 settembre 2002 permane fino al 31 dicembre 2006, riprendendo piena validità soltanto da periodo di imposta successivo.

#### LA TARSU DOVUTA DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

L’applicazione della Tarsu sulle superfici dei locali delle scuole statali è una questione che, dopo un continuo succedersi di ricorsi e pronunce giurisprudenziali, è stata risolta soltanto a livello istituzionale con la definizione di un accordo fra i rappresentanti dell’ANCI e dell’amministrazione centrale

nella sede della Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base del bilancio di previsione 2005 dello Stato, sono state così individuate le risorse destinate al soddisfacimento dell'onere in questione, ammontante ad oltre 29 milioni di euro.

In conseguenza di ciò il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - con nota 31 marzo 2005 n.619, della Direzione generale per il personale della scuola - ha provveduto all'assegnazione alle Direzioni regionali della somma di cui trattasi, ripartendola in base alla media ponderata tra il numero delle sedi scolastiche e quello degli alunni insistenti sul rispettivo territorio regionale. Le predette Direzioni regionali, sulla base delle richieste formulate dalle Istituzioni scolastiche interessate, potranno così determinare l'ammontare degli oneri afferenti il tributo da liquidare in loro favore e procedere conseguentemente all'accredito delle somme rispettivamente spettanti.

#### L'ICI SULLE PERTINENZE

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, si è recentemente pronunciata (sentenza 16 marzo 2005 n.5755) in merito al trattamento ai fini ICI delle pertinenze delle unità immobiliari.

La fattispecie oggetto del pronunciamento verteva sull'applicabilità dell'imposta su un'area pertinenziale di fabbricato (giardino circostante un'abitazione), fabbricato che, secondo il contribuente, proprio in virtù dell'incorporazione della stessa area pertinenziale fruiva di una elevata classificazione catastale (A7). Il Comune aveva invece provveduto ad emettere avviso di accertamento riferito alla predetta area (e non unitamente all'unità immobiliare), in quanto la stessa risultava autonomamente censita in catasto.

Secondo la Suprema Corte per stabilire quando sussiste il vincolo pertinenziale occorre necessariamente fare riferimento alla normativa civilistica, e più precisamente all'art.817 del Codice civile, per il quale costituisce

pertinenza qualunque bene destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di un bene principale. Ciò posto, per la giurisprudenza della Corte l'art.2 del D.Lgs. n.504/1992 esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziale e fonda la qualifica di "pertinenza" sul criterio fattuale, cioè sulla destinazione effettiva e concreta di questa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'avvenuto frazionamento catastale dell'area, ovvero la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato. Conseguentemente l'avviso di accertamento emesso è stato ritenuto infondato.

#### NATURA ED IMPUGNABILITÀ DELL'AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO (GIA)

Con la pronuncia 28 gennaio 2005 n.1791, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, si è espressa in merito alla natura ed all'impugnabilità dell'avviso di pagamento bonario (Gia) relativo alla Tarsu.

A fronte dell'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente, il Comune ha resistito in giudizio sostenendo che: l'avviso è solo "una mera comunicazione bonaria"; sul retro vi è scritto a chiare lettere che "contro il presente avviso non è ammesso ricorso giurisdizionale, che potrà essere invece proposto avverso la successiva cartella"; l'avviso bonario consente al destinatario di chiedere la correzione di eventuali errori e che anche a seguito del pagamento il contribuente può chiedere il rimborso di quanto ritiene pagato erroneamente.

La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente posto che:

a) il diritto tributario è caratterizzato dalla tipicità degli atti che un ente impositore può porre in essere ed ogni atto è espressione dell'esercizio di un potere assegnato da una norma che ne individua presupposti ed effetti. In questo contesto e su questa base, l'elencazione degli atti impugnabili recata dall'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992, è tassativa non sussistendo la necessità di approntare una tutela giurisdizionale per atti diversi, comunque inidonei a produrre effetti negativi significativi nella sfera del contribuente;

b) l'atto di cui trattasi (invito al pagamento), fatto pervenire dal Concessionario della riscossione al contribuente, "non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore che rivolge un invito di pagamento al suo debitore, senza che ad esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario."

La Corte prosegue precisando che non ha pregio "l'assunto secondo il quale il contribuente ha il diritto di impugnare il ruolo anche prima che venga notificata la cartella, poiché nell'avviso di cui qui si discute il Concessionario ha scritto che *"in ogni caso di mancato pagamento di questo avviso, l'importo complessivamente ancora dovuto verrà iscritto a ruolo e riscosso con le modalità previste dal D.P.R. n.602/1973"*. Dal che è agevole dedurre che il ruolo in quel momento verosimilmente non era stato ancora formato."

Cordiali saluti.

Marzo 2005